

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1618

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRUSONE, ARTINI, BASILIO, BRESCIA, CIPRINI, D'AMBROSIO, DE ROSA, GAGNARLI, L'ABBATE, LIUZZI, LOREFICE, MANTERO, RIZZO, RUOCCO, SORIAL, VIGNAROLI, ALBERTI, PAOLO BERNINI, PESCO, BARBANTI, BUSTO, D'INCÀ, VILLAROSA, MARZANA, BALDASSARRE

Modifica all'articolo 38 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di funzionamento dei consigli comunali e provinciali

Presentata il 24 settembre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuale formulazione del comma 7 dell'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, di seguito « testo unico », stabilisce che le sedute del consiglio comunale o provinciale sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento dell'ente. Il successivo articolo 39 attribuisce al presidente del consiglio comunale o provinciale il potere di direzione dei lavori e delle attività nel cui ambito è da comprendere ogni facoltà strumentale per la garanzia del regolare svolgimento delle sedute e per la tutela delle prerogative dell'organo as-

sembleare. Le norme prevedono anche l'attribuzione al consiglio di una « autonomia funzionale e organizzativa », con la possibilità di regolamentare tutti gli aspetti riguardanti il funzionamento dell'assemblea. Il testo unico nulla prevede sulla possibilità di effettuare registrazioni audio e video dei consigli comunali e provinciali, lasciando una sostanziale discrezionalità di tipo regolamentare. Ne consegue altresì che, in assenza di un'espressa previsione regolamentare, l'ammissione alla registrazione possa essere regolata e valutata, caso per caso, dal presidente del consiglio nell'esercizio dei già richiamati poteri di

« direzione dei lavori e delle attività del consiglio ». Questa lacuna legislativa rappresenta una sottrazione di un diritto alla partecipazione e alla conoscenza da parte dei cittadini che desiderano essere informati, ma che non hanno la possibilità di assistere ai consigli comunali e provinciali. Appare chiaro che le amministrazioni comunali e provinciali meno disponibili a rendere pubbliche le sedute di consiglio potrebbero essere proprio quelle le cui modalità di gestione della cosa pubblica rendono « sconsigliabile » consentire agevolmente la partecipazione — ancorché virtuale — ai dibattiti e alle votazioni consiliari. La « trasparenza » non è molto amata dagli amministratori mediocri e, in presenza di leggi ambigue, non è difficile adattarle in modo da determinare una vera e propria lesione del diritto che tutti i cittadini hanno di essere adeguatamente informati su ciò che avviene nelle prime — nella scala della sussidiarietà — delle istituzioni pubbliche: le amministrazioni comunali e provinciali.

Con questa proposta di legge si vuole dare una risposta alla richiesta di trasparenza e di partecipazione che molti cittadini hanno avanzato in molte realtà locali. Tra gli obiettivi fondamentali che la pubblica amministrazione è tenuta a perseguire e realizzare affinché possa essere considerata una « casa di vetro » vi sono: la partecipazione, la trasparenza e il miglioramento del rapporto tra cittadini e amministrazione. Poiché le sedute di un consiglio comunale o provinciale sono pubbliche e rappresentano la massima espressione del lavoro istituzionale dell'amministrazione, i cittadini che per motivi di carattere personale (lavoro, famiglia, studio o salute) non possono parteciparvi fisicamente, dovrebbero essere messi in condizione di seguire comunque i lavori dell'assemblea.

Sono già in vigore gli strumenti legislativi che regolano questi aspetti, in particolare il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 che, in particolare, all'articolo 9 (modificato dal decreto legislativo n. 235 del 2010), recita: « Le pubbliche ammini-

strazioni favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi ».

Già numerose amministrazioni locali hanno adottato la decisione di rendere pubblici i lavori del consiglio comunale e provinciale confermando che nulla osta al rispetto della *privacy* già garantita dalle normative vigenti. Lo stesso Garante per la protezione dei dati personali si era già espresso favorevolmente nel 2002 in relazione alla pubblicazione in *streaming* dei consigli comunali in riferimento alle normative vigenti (testo unico). Sono moltissimi, infatti, i comuni e le province che, ad oggi, si sono attrezzati con dispositivi tecnologici proprio per garantire riprese audiovisive dei consigli. Una richiesta sempre più diffusa da parte dei cittadini, che attraverso la trasmissione in *streaming* possono, quindi, informarsi riguardo l'attività amministrativa e sentirsi partecipi della vita politica dei propri comune e provincia.

La diffusione in *streaming* via *web* può avvenire sia in *real time* (in diretta), sia *on demand* (in differita o in archivio). Quest'ultimo è un aspetto molto importante perché consiste nella possibilità di consultare un archivio di tutte le riprese audio e video effettuate. L'archiviazione delle sedute, su un *database* consultabile, renderebbe, quindi, ancora più trasparente l'attività dei consigli comunali e provinciali e, in generale, di tutta l'amministrazione.

A ribadire l'efficacia e l'innovazione di questo strumento di democrazia partecipativa, vi sono anche la scelta del Parlamento europeo di lanciare, il 17 settembre 2008, *Europarltv* — la televisione ufficiale su *Internet* del Parlamento europeo, che offre la possibilità di seguire in diretta le sessioni parlamentari e le riunioni delle Commissioni, ma anche un vasto archivio di dibattiti e di video educativi — e la trasmissione via *web* o tramite canale televisivo dedicato delle sedute della Camera dei deputati e del Senato della

Repubblica che trasmettono integralmente ogni giorno i lavori delle Assemblee dei due rami del Parlamento, permettendo a tutti i cittadini di seguire l'attività parlamentare. La tecnologia consente di estendere questa forma di partecipazione democratica a tutti i livelli istituzionali a costi irrisori ed è un preciso compito del legislatore eliminare ogni possibile impedimento.

La presente proposta di legge sostituisce il citato comma 7 dell'articolo 38 del testo unico, obbligando i comuni e le province a effettuare le registrazioni audio

e video delle sedute consiliari e a renderle fruibili attraverso il *web* (lasciando all'autonomia dell'ente locale la possibilità della diretta *streaming* o il successivo caricamento sul sito *internet* del comune o della provincia) e, soprattutto, eliminando l'implicita discrezionalità attribuita al sindaco (o al presidente del consiglio comunale), e al presidente della provincia di autorizzare o no le registrazioni audio e video. Con il comma *7-bis* si prevede la possibilità di effettuare a porte chiuse l'esame di punti all'ordine del giorno che possano pregiudicare la *privacy* delle persone.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 7 dell'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti. I comuni e le province provvedono a effettuare la registrazione integrale audio e video delle sedute del consiglio, rendendone disponibile il contenuto attraverso il proprio sito *web*. Sono in ogni caso consentite le riprese video dei consigli, purché effettuate in modo da non arrecare pregiudizio al corretto svolgimento dei lavori.

7-bis. Nei casi espressamente previsti dal regolamento, l'esame di determinati punti all'ordine del giorno del consiglio può essere tenuto a porte chiuse, qualora l'argomento in discussione possa ledere le esigenze di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali. In tale caso, il consiglio, su richiesta di un suo componente, delibera a maggioranza qualificata dei presenti la prosecuzione dei lavori a porte chiuse, impedendone la registrazione audio e video ».

